



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00354/2026

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 39/2025, presentato, in data 26 aprile 2025, dal sig. [omissis], in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore [omissis], nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del Comitato Regionale Umbria FIGC-LND avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND del 27 marzo 2025, pubblicata in pari data con il C.U. n. 178, con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo FIGC-LND presso il medesimo Comitato Regionale, adottata, ai sensi dell'art. 35, comma 7, CGS, con il C.U. n. 49 del 6 marzo 2025 (che aveva irrogato, a carico del sig. [omissis], la squalifica fino al 30 settembre 2029), è stata comminata, a carico del predetto sig. [omissis], la sanzione della squalifica fino al 30 settembre 2028.

Rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale e, per l'effetto, annulla la decisione della CSAT presso il C.R. Umbria FIGC-LND e conferma la decisione del Giudice Sportivo FIGC-LND presso il medesimo C.R..

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 aprile 2026.

IL PRESIDENTE  
F.to Angelo Maietta

IL RELATORE  
F.to Piero Floreani

Depositato in Roma, in data 21 aprile 2026.

PER IL SEGRETARIO  
F.to Dario Bonanno